

DCO 12/16
**Modifiche inerenti alla disciplina del
Settlement gas**

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 19 febbraio 2016

PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO 12/16 (di seguito DCO) con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) ha posto in consultazione i propri orientamenti sulle modifiche inerenti alla disciplina del *Settlement* gas, con particolare riferimento alla sessione di aggiustamento.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

In termini generali, Anigas valuta positivamente gli orientamenti dell'Autorità finalizzati sia a rivedere l'attuale algoritmo di calcolo utilizzato nella sessione di aggiustamento e sia a perfezionare alcuni aspetti dell'attuale disciplina.

In generale, si considera fondamentale che qualunque sarà la soluzione scelta per l'aggiustamento, sia garantita la coerenza, almeno su base annua, tra i volumi allocati agli utenti e i dati di misura comunicati dai distributori.

Con riferimento all'algoritmo di calcolo della sessione di aggiustamento, Anigas ritiene opportuno che quest'ultimo e l'algoritmo utilizzato nella sessione di bilanciamento debbano convergere con l'obiettivo di giungere ad un allineamento fra le due metodologie di calcolo nonché di minimizzare l'impatto delle eventuali variazioni del mercato servito da ciascun UdB tra le due sessioni. Per tali ragioni, il Sistema potrebbe trarre maggiori benefici dall'opzione 2.

Si ritiene opportuno evidenziare che tra le due proposte, l'opzione 2 sembrerebbe essere quella che maggiormente incide sugli attuali sistemi informatici dei gestori infrastrutturali, con impatti che comunque saranno definibili in dipendenza della soluzione finale che sarà adottata. Difatti, verrebbero riviste le logiche sottostanti all'elaborazione degli attuali dati scambiati ai fini della sessione di aggiustamento per i punti di riconsegna della distribuzione non misurati giornalmente (misurati mensilmente, semestralmente e annualmente). Nello specifico, in base alle ipotesi presentate si potrebbe passare da un prelievo giornaliero relativo all'insieme di tali tipologie di pdr ad una somma, per ogni mese m , sia dei prelievi dei PdR misurati mensilmente sia dei PdR misurati semestralmente/annualmente distinti per ciascun profilo di prelievo.

Anigas in proposito, al fine di minimizzare tali impatti e ricercare una ottimizzazione dell'opzione 2 posta in consultazione, ritiene utile venga attivato dall'Autorità un tavolo tecnico *ad hoc*.

Alla luce di quanto sopra, le imprese infrastrutturali dovranno modificare quanto finora utilizzato ai sensi del vigente TISG e procedere all'implementazione della nuova disciplina. A tal proposito, si rileva l'importanza che i costi aggiuntivi, sia derivanti dall'adeguamento degli algoritmi ma anche conseguenti al ricalcolo delle sessioni di aggiustamento già effettuate, siano integralmente riconosciuti agli operatori infrastrutturali.

Un ulteriore aspetto non trascurabile riguarda la necessità che venga confermato che, in sede di aggiustamento, qualora non vi siano a disposizione nuove misure, il distributore è tenuto a trasmettere un dato di stima e non l'azzeramento dei prelievi (a titolo di esempio si considerino gli effetti sui punti di riconsegna della rete di distribuzione con misure annuali, laddove la lettura è programmata in un mese successivo a quello in cui viene eseguita la sessione di aggiustamento).

In tutti i casi Anigas ritiene necessario evidenziare che indipendentemente dall'opzione che verrà scelta – dovrà essere previsto un congruo periodo di tempo dalla pubblicazione del relativo provvedimento, al fine di permettere agli operatori sia di implementare i sistemi informatici sia di procedere eventualmente con il ricalcolo delle sessioni di aggiustamento già elaborate relative agli anni 2013, 2014 e, presumibilmente, 2015. Stanti gli impatti derivanti dall'implementazione, Anigas segnala che l'entrata in vigore della nuova disciplina e la determinazione del periodo necessario per l'implementazione dei processi e sistemi potranno essere definiti solo a valle della definitiva soluzione da adottare. A tal fine i termini temporali potrebbero essere definiti con l'accordo degli operatori nell'ambito del tavolo tecnico suggerito sopra.

Si ritiene inoltre necessario che l'Autorità sospenda formalmente l'esecutività dell'attuale disciplina inerente la sessione di aggiustamento di cui al TISG sino alla definizione delle nuove regole, ivi compresa la raccolta dei dati della distribuzione.

Posto quanto sopra, si è dell'avviso che la modifica dell'attuale algoritmo della sessione di aggiustamento come proposta in consultazione – pur essendo condivisibile – non risolve tutte le criticità inerenti l'applicazione della disciplina del Settlement. Le metodologie di calcolo risultano essere sempre molto complesse e necessiterebbero di una semplificazione.

In vista dell'avvio del nuovo regime di Bilanciamento previsto dal regolamento europeo 312/14 (rif. Delibera 470/15), ed in considerazione del fatto che lo stesso prevede una maggiore responsabilizzazione degli utenti nel bilanciare il proprio portafoglio, Anigas ritiene opportuno valutare le eventuali modifiche da apportare alla disciplina del *Settlement* al fine di aumentare per gli operatori la capacità previsionale dei prelievi allocati agli utenti.

In tale direzione, si reputa pertanto opportuno un procedimento finalizzato a valutare di: i) rivedere gli algoritmi verso la semplificazione, ed ii) eliminare i fattori di correzione γ_A , (compresi γ_I e γ_E .) introducendo al contempo la componente termica negli attuali profili di prelievo standard (*profili dinamici*).

Si reputa, inoltre, necessario effettuare adeguati approfondimenti in merito ai fattori che concorrono a determinare la differenza fra l'immesso presso la cabina REMI (city gate) e il prelevato presso il mercato finale della distribuzione riconducibile a diverse fattispecie ed attualmente gravante sui venditori.

Con riferimento alla possibilità di conguagli delle penali di scostamento, si evidenzia che, alla luce della disciplina del *Settlement*, la determinazione delle partite fisiche di aggiustamento non comporta una rielaborazione del bilancio di trasporto dell'UdB e pertanto i corrispettivi di scostamento non sono oggetto di conguaglio. Tuttavia, stanti le possibili differenze significative che potrebbero emergere tra i volumi allocati ad esito della sessione di bilanciamento e quelli attribuiti nella sessione di aggiustamento, si valuta positivamente l'opportunità di prevedere un conguaglio solo della penale applicata in esito alla sessione di bilanciamento, qualora nelle successive sessioni di aggiustamento l'ammontare della penale risultasse non dovuto, esclusivamente in relazione a potenziali errori sia di misura che materiali.

Sul tema delle garanzie, si ritiene opportuno che la presa in carico all'interno del termine EPSuk delle partite economiche connesse agli esiti della sessione di aggiustamento avvenga con tempistiche certe e valide per tutti gli operatori al fine di consentire agli utenti, tenuto conto dell'imprevedibilità degli esiti della sessione di aggiustamento, tempi ragionevoli per il ripristino dei requisiti ed evitare la risoluzione del contratto di trasporto, mantenendo in ogni caso il responsabile del bilanciamento indenne da esposizioni economiche e finanziarie.

RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Parte I: Modifica dell'algoritmo funzionale alla determinazione delle partite fisiche ed economiche in esito alla sessione di aggiustamento

Spunto Q.1: Le opzioni

Quale delle due opzioni ritenete preferibile? Per quali motivi? Si richiede di motivare anche con il supporto di dati

Se no, cosa si propone in alternativa?

Nel caso di preferenza per l'opzione 1, si ritiene necessario apportare ulteriori modifiche oltre quelle già individuate sull'algoritmo allegato in Appendice? E, se sì, quali?

In relazione all'opzione 2, quale soluzione è preferita con riferimento ai dati che l'ID deve mettere a disposizione del RdB?

Si rimanda alle Osservazioni di Carattere Generale.

Si ritiene inoltre necessario un chiarimento in merito alle proposte presentate al par. 3.9 del DCO circa le informazioni che le imprese di distribuzione dovranno fornire al trasportatore per l'espletamento delle attività di propria competenza in relazione all'applicazione dell'opzione 2.

In particolare, in relazione ai dati che le imprese di distribuzione dovrebbero fornire si segnala quanto segue.

L'ipotesi descritta nel DCO al punto 3.9, ultimo periodo, per la quale l'Autorità propone che il distributore mantenga gli algoritmi attualmente validi per le sessioni di aggiustamento, comporterebbe la modifica delle logiche sottostanti all'elaborazione degli attuali dati scambiati ai fini della sessione di aggiustamento per i punti di riconsegna della distribuzione non misurati giornalmente (misurati mensilmente, semestralmente e annualmente). Nello specifico, il prelievo di detti punti, calcolato dal distributore con dettaglio giornaliero, per impianto di distribuzione e per profilo di prelievo standard, dovrebbe essere determinato considerando separatamente i punti con misura mensile da quelli con misura semestrale/annuale; quindi, ai fini delle comunicazioni al trasportatore il dato così determinato dovrebbe poi essere ricondotto al dettaglio mensile. Tale misura sembra richiedere approfondimenti.

Considerata l'altra ipotesi di cui al punto 3.9 del DCO, invece, i distributori adotterebbero, nell'ambito delle sessioni di aggiustamento, le logiche attualmente valide per le sessioni di bilanciamento. Nell'ambito di tale ipotesi, l'Autorità prevede l'aggiornamento del consumo annuo (Ca) ai fini della sessione di aggiustamento, operazione onerosa anche in base alla numerosità dei punti di riconsegna della distribuzione gestiti. Al riguardo, si auspica che i dati trasmessi inerenti i punti misurati semestralmente e annualmente prendano in considerazione le nuove letture disponibili non per l'aggiornamento del consumo annuo, ma per la determinazione dei prelievi (profilati attraverso l'utilizzo delle misure disponibili).

Spunto Q.2: Modalità di gestione del fattore di correzione annuale γA

Si condivide quanto illustrato?

Quali valori di γA si ritiene coerenti con l'introduzione di un alert?

Posto quanto evidenziato nelle Osservazioni di carattere Generale in merito al fattore correttivo γA , non si dispone di elementi per valutare la congruità del valore soglia proposto e, in generale, dell'entità del valore che dovrebbe essere considerato "anomalo".

Ciò detto, anche una volta individuato un valore idoneo di *alert*, si sollevano forti dubbi circa gli interventi da effettuare/misure da adottare a valle di tale riscontro in quanto verrebbero introdotti elementi di discrezionalità. In tal senso è opportuno che l'Autorità definisca i livelli da segnalare nonché le modalità di intervento/revisione dei dati.

Parte II: Ulteriori orientamenti funzionali al perfezionamento della disciplina in vigore ai fini delle sessioni di aggiustamento

Spunto Q.3: Messa a disposizione dei dati agli utenti per segnalazioni

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità? Se no, per quali motivi?

Quali termini temporali si ritengono idonei? Si ritiene opportuna l'introduzione di una finestra temporale anche a favore degli UdB?

Se sì, con quali tempistiche e responsabilità?

Si condivide l'orientamento dell'Autorità di introdurre anche nella sessione di aggiustamento una finestra temporale a disposizione degli UdD per la segnalazione alle imprese di distribuzione della mancata o incompleta comunicazione dei dati nonché la presenza di eventuali errori materiali, salvo che tali segnalazioni siano circostanziate e facilmente identificabili.

Si è difatti riscontrato che nell'ambito della riapertura straordinaria della raccolta dati forniti dalle imprese di distribuzione nel febbraio 2015 ai fini della sessione di aggiustamento per l'anno solare 2013 – effettuata nei mesi di ottobre/novembre 2015 – sono pervenute diverse segnalazioni generiche che hanno ridotto l'efficienza dell'attività di controllo e revisione. A riguardo, si ritiene pertanto necessario che vengano definiti criteri per la determinazione di soglie di tolleranza da applicare alle segnalazioni in oggetto.

In merito all'opportunità prospettata dall'Autorità di prevedere l'introduzione di più finestre temporali per la verifica, si ritengono necessari maggiori dettagli circa le modalità organizzative di tali aperture al fine di poter valutare appieno gli impatti e la percorribilità di tale proposta. Tuttavia da una analisi preliminare, per limitare le modifiche ai sistemi degli operatori, sembrerebbe più indicata una sola apertura.

Spunto Q.4: Altri obblighi informativi

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità?

Si intravedono ulteriori elementi migliorativi della regolazione vigente?

Non si condivide l'introduzione di ulteriori meccanismi informativi in quanto risulta essere esaustivo il "check" misure che i distributori effettuano attualmente tramite le informazioni già messe a loro disposizione dal TSO.

Spunto Q.5: Fatturazione dei corrispettivi da parte del RdB

Si condivide? Che termini si ritengono adeguati?

Si condivide quanto illustrato ai precedenti punti 6.9 e 6.10? Cosa si propone in tema di garanzie?

Si intravedono ulteriori elementi migliorativi della regolazione vigente?

Come già riportato nelle Osservazioni di Carattere Generale, si ritiene necessario che vengano definite delle tempistiche certe sia per la messa a disposizione degli esiti della sessione di aggiustamento sia per l'emissione dei documenti contabili. Le due tempistiche dovrebbero essere definite, prevedendo tra le due un lasso di tempo che permetta agli utenti di prendere visione della propria posizione e dell'entità delle partite derivanti dall'aggiustamento.

Si reputa inoltre opportuno che venga valutata l'opportunità di ridurre il tempo attualmente previsto fra le fatture emesse dal RdB e le note a credito emesse a favore degli UdB in tutti i casi garantendo la neutralità economica e finanziaria del RdB attraverso la definizione di un meccanismo che consenta al RdB di recuperare tempestivamente quanto non riscosso - dagli utenti che si trovano in una posizione a debito – mediante la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Infine, non si condivide quanto proposto al par. 6.9 del DCO in merito all'estensione del periodo di validità delle garanzie finanziarie già presentate dall'UdB.

Spunto Q.6: Penali per supero di capacità

Si condivide quanto illustrato? Se no, per quali motivi? Cosa si propone in alternativa?

Si rimanda alle Osservazioni di Carattere Generale.